

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 3064

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati MASTRANTUONO, DI DONATO e IOSSA

(V. Stampato Camera n. 4417)

*approvato dalla II Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei
deputati nella seduta del 19 novembre 1991*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 novembre 1991*

**Disciplina della competenza territoriale per le controversie
relative ai rapporti di cui al numero 3) dell'articolo 409 del
codice di procedura civile**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 413 del codice di procedura civile, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Competente per territorio per le controversie previste dal numero 3) dell'articolo 409 è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto numero 3) dell'articolo 409».